

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo» (299), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 3	
GRECO (PSI)	3
KESSLER (DC)	3
MARAVALLE, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3
PAPALIA (PCI)	2
ULIANICH (Sin. Ind.)	2
VELLA (PSI)	3

«Rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà e di dipartimento» (359), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>	
MARAVALLE, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4, 5, 6 e <i>passim</i>
SCOPPOLA (DC)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7
VELLA (PSI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo» (299),
· approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione avrebbe dovuto svolgerla il senatore Panigazzi, il quale è assente. Pertanto, dirò io qualche parola al riguardo.

Si tratta di un argomento di limitatissima portata. Il provvedimento prevede l'abolizione del libretto scolastico nella scuola dell'obbligo.

In effetti questa istituzione è stata superata perchè con una legge successiva, come i colleghi sanno, è stata introdotta la scheda scolastica per ciascun alunno e pertanto il libretto si rivela un inutile duplicato il quale, peraltro, trovava applicazione in pochi casi.

Il provvedimento però è necessario perchè la compilazione del libretto scolastico era stabilita dalla legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Si tratta di mantenere alcune norme che riguardano i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero, mentre negli altri casi il libretto scolastico è abolito.

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento e così pure la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAPALIA. Sono d'accordo con la relazione che ha fatto il Presidente Spitella.

Si tratta di un atto dovuto essendo ormai superata la scelta del libretto scolastico della scuola dell'obbligo fatta nel 1962.

Oggi come oggi è valida la scelta della legge del 1976 che riguarda i certificati scolastici; pertanto mi pare giusto e normale che siano aboliti i libretti scolastici.

ULIANICH. Mi pare che non si possa o, perlomeno, che io non possa non esprimere un voto positivo nei confronti di questo disegno di legge.

Vorrei soltanto sottolineare come molto tardi si giunga alla abolizione del libretto scolastico e che bisogna, a mio avviso, ricordare che cosa abbia significato questo libretto scolastico in termini di ansia e di problemi per gli insegnanti e, spesso, anche in termini di frustrazione per gli studenti.

Mi pare (mi rivolgo soprattutto a chi abbia avuto un poco di esperienza della scuola e sia stato a contatto sia con insegnanti sia con genitori) che il provvedimento al nostro esame avrebbe dovuto essere approvato già da tempo, in quanto quello compiuto nel 1962 è stato veramente un passo falso.

Quindi, nel momento della «sepoltura» della precedente norma, mi sia permesso esprimere un sentimento positivo: mi pare che ci stiamo allineando su un piano di maggiore progresso e civiltà.

VELLA. Intervengo solo per dichiarare che anche il Gruppo socialista è favorevole al provvedimento.

KESSLER. Il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole al provvedimento.

GRECO. Le motivazioni del collega Ulianich mi pare siano opportune. La sua è una critica che condivido: siamo in ritardo su questo problema ma, come si dice, «meglio tardi che mai». Speriamo di arrivare puntuali in altre occasioni.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con la relazione svolta dal presidente della Commissione e con gli interventi che sono stati effettuati finora.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.

Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione numero 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà e di dipartimento» (359),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà e di dipartimento», già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche per questo provvedimento è assente il relatore, il senatore Ferrarà Salute, e quindi dovrò sostituirlo io.

Si tratta di un piccolo provvedimento relativo alla rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà e di dipartimento.

Il problema è che, con l'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 e del decreto presidenziale n. 382 dello stesso anno, sono state introdotte alcune modificazione nella composizione degli organismi universitari. C'è, però, una svista che questo provvedimento tende ad eliminare.

Come i colleghi hanno potuto intendere dalla lettura del testo, c'è una integrazione nella partecipazione agli organi di governo dell'Università dei rappresentanti dei corsi di dottorato di ricerca.

Do lettura del parere della Commissione affari costituzionali:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che venga modificato il secondo comma dell'articolo unico, secondo quanto di seguito precisato:

a) va in primo luogo puntualizzato che il voto dei rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca al Consiglio di facoltà - ove, non costituito il dipartimento, essi siano legittimati a parteciparvi - dovrà essere limitato all'ambito di competenze che sarebbero proprie del dipartimento se questo esistesse;

b) quanto al numero dei rappresentanti suddetti, ammessi ad integrare il Consiglio di facoltà ove il dipartimento non sia costituito, è del tutto incongruo il rinvio al regolamento previsto nell'articolo 85, ultimo comma, del decreto legislativo n. 382 del 1980 ed appare necessario determinare in un numero fisso (ad esempio tre) la dimensione della rappresentanza in oggetto.

Il senatore De Sabbata esprime l'avviso che le due modifiche suggerite alla Commissione sono superflue, potendo ricavarci dall'interpretazione del testo attuale del disegno di legge il contenuto di esse.

Se approviamo a modifica proposta dalla 1^a Commissione il disegno di legge dovrà essere riesaminato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro a questo punto aperta la discussione generale.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo presenta un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo unico, che rispecchia un po' i desiderata della Commissione affari costituzionali. Ne do lettura:

«I rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca, di cui all'articolo 84, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, partecipano con voto deliberativo al Consiglio di dipartimento o, se il dipartimento non sia costituito, al Consiglio di facoltà, qualora la Università sia sede di dottorato di ricerca, per le questioni attinenti al dottorato stesso; è assicurata la partecipazione di un rappresentante, che è elevata a due qualora il numero degli iscritti sia superiore a tre».

SCOPPOLA. Mi pare che nell'emendamento presentato dal Governo non si dica nulla sulla determinazione del numero dei rappresentanti

nell'ipotesi che il dipartimento sia costituito. La seconda parte del terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge fa riferimento sia all'ipotesi che il dipartimento sia costituito che all'ipotesi che non sia costituito e, al di là delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, non mi pare che sia accettabile il testo approvato dalla Camera. Infatti, non si può affermare che nei casi in cui il dipartimento non è costituito si fa riferimento al regolamento; anche se non avessimo il parere predetto, non potremmo accettare tale testo poichè contiene una contraddizione: non si può dire che il numero dei rappresentanti è fissato dal Regolamento del dipartimento anche se questo non è costituito.

L'emendamento del Governo chiarisce la questione per quanto riguarda l'ipotesi che il dipartimento non sia stato costituito, stabilendo il numero dei rappresentanti nel consiglio di facoltà, ma non contiene nessun riferimento all'ipotesi che il dipartimento sia stato costituito: in questo caso, sarebbe necessario un rinvio ai regolamenti di dipartimento. Quindi, l'emendamento del Governo dovrebbe essere integrato.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La partecipazione di un rappresentante, che è elevata a due qualora il numero degli iscritti sia superiore a tre, vale per tutti e due i casi, anche se il dipartimento è funzionante.

SCOPPOLA. Bisognerebbe chiarirlo.

Si pone, signor Presidente, una limitazione alla libertà di organizzazione del dipartimento che è notevole. L'ultimo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non stabilisce limiti alle partecipazioni, rimette la decisione all'autogoverno dei dipartimenti i quali devono sottoporre le loro proposte di regolamento al giudizio del rettore che le approva, sentito il consiglio di amministrazione e la commissione di Ateneo. Con il provvedimento in esame si propone di incidere su questa libertà di autogoverno, su un punto delicato su cui i dipartimenti potrebbero avere perplessità e ritenere opportuna ad esempio una maggiore partecipazione. La questione è delicata perchè si incide sull'autonomia universitaria.

Sono relatore del disegno di legge che riguarda il dottorato di ricerca; mi chiedo, signor Presidente, se non sia possibile esaminare congiuntamente i due provvedimenti, evitando così un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. I primi due commi dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame stabiliscono che i rappresentanti degli studenti fanno parte del consiglio di facoltà a pieno titolo, non più con funzioni puramente consultive come accade secondo l'attuale ordinamento, ferme restando alcune limitazioni.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo unico, vorrei rileggere l'ottavo e il nono comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che si riferiscono alla stessa materia: «Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i ricercatori.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca con modalità da definire».

Il Governo, nell'emendamento presentato, prevede due casi; il primo dei quali riguarda i rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca, di cui al suddetto articolo 84. La disciplina delle «modalità da definire» è demandata al regolamento, a causa della sperimentalità della istituzione del dipartimento.

ULIANICH. Signor Presidente, avrei seri dubbi circa il titolo stesso di questo provvedimento: « Rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà e di dipartimento». A me pare che il terzo comma dell'articolo unico, concernente i rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca, non sia in nessun caso riconducibile al caso della rappresentanza degli studenti.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo e alla Commissione di decidere in merito al titolo stesso del provvedimento, essendo questo accettabile solo per i primi due commi. Si commette un gravissimo errore di impostazione: l'aggancio degli iscritti al dottorato di ricerca agli studenti è impropria; in nessuna norma di legge, infatti, si opera una simile identificazione, tanto meno nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, per cui occorre, a mio avviso, modificare il titolo prima ancora di procedere alla discussione.

SCOPPOLA. La Commissione affari costituzionali ha posto due condizioni all'espressione di un parere favorevole in merito a questo provvedimento: in primo luogo, che si limiti il voto dei rappresentanti iscritti al dottorato di ricerca, qualora, non essendo costituito il dipartimento, essi siano legittimati a partecipare al consiglio di facoltà, all'ambito di competenze che sarebbero proprie del dipartimento se fosse stato istituito (osservazione recepita nell'emendamento del Governo); in secondo luogo, che si stabilisca il numero dei rappresentanti stessi. Anche questa seconda osservazione si riferisce al caso che il dipartimento non sia stato costituito; «è del tutto incongruo - dice il parere della prima Commissione - il rinvio al regolamento previsto nell'articolo 85, ultimo comma, del decreto legislativo n. 382 del 1980...» che riguarda invece il caso di dipartimento già costituito. Il rilievo avanzato nel parere della prima Commissione, quindi, non solo ci vincola da un punto di vista formale, ma ha un fondamento logico evidente: non si può far riferimento ad una norma che riguarda un caso diverso. Dobbiamo pertanto necessariamente modificare la seconda parte del terzo comma relativa a questo punto.

Sorge poi un altro problema: è giusto che si determini per legge il numero dei rappresentanti al Consiglio di dipartimento che nel decreto n. 382 è rimesso all'autogoverno del dipartimento medesimo? Si incide, con una norma particolare, sul principio ispiratore del suddetto decreto.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento del Governo tiene conto dei rilievi avanzati nel parere della prima Commissione.

Il senatore Scoppola ha espresso alcune perplessità in merito all'ultima parte dell'emendamento stesso: «È assicurata la partecipazione di un rappresentante, che è elevata a due qualora il numero degli iscritti sia superiore a tre», che evidentemente si riferisce al caso di dipartimento non costituito. È sufficiente a mio avviso sostituire il punto con un punto e virgola prima della frase «è assicurata la partecipazione...», per rendere più esplicito che ci si riferisce solo al caso del dottorato di ricerca di dipartimento che non sia stato costituito.

SCOPPOLA. Avevo anch'io interpretato l'emendamento in questo senso, ma il Governo aveva precisato che esso si riferiva ad entrambe le ipotesi. Occorre allora specificare che si fa riferimento solo al caso di dipartimento non costituito.

Rimane comunque valida l'osservazione che ho fatto precedentemente: è necessario reinserire la seconda parte del terzo comma dell'articolo unico, che si riferisce all'ipotesi di dipartimento già costituito. Si tratta infatti di due ipotesi che è necessario trattare distintamente; nel caso di dipartimento già costituito non deve valere una distinzione tassativa di legge.

ULIANICH. Faccio notare che al terzo comma del presente disegno di legge si prevede che i rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca partecipano con voto deliberativo al Consiglio di dipartimento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se mi è lecito, non sarei d'accordo con questa esplicitazione che è prevista nel comma terzo della presente proposta di legge, laddove appunto si dice che i rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca partecipano con voto deliberativo al Consiglio di dipartimento. In questo comma, si ha una esplicitazione dell'espressione «partecipano» esistente nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Ciò viene fatto, a mio avviso, in modo incongruo in quanto abbiamo sempre osservato che i partecipanti al dottorato di ricerca sono dei laureati i quali si specializzano per conseguire un titolo il quale non ha valore di per sé in ambito universitario.

Quando noi prevediamo un voto deliberativo su tutte le materie, prefiguriamo uno *status* che potrebbe essere pericoloso un domani per la richiesta di un passaggio in ruolo dei dottorandi di ricerca, i quali potrebbero chiedere l'equiparazione con i ricercatori.

La mia proposta è quella di abolire l'espressione «con voto deliberativo», oppure di aggiungere, dopo tale espressione, l'altra «in ordine alle questioni attinenti al dottorato di ricerca». In questo caso allora mi sembrerebbe giusto salvare questo principio; mi parrebbe cioè un sacrosanto diritto quello in base al quale il dottorando di ricerca si esprime in rapporto ai problemi che toccano il dottorato di ricerca. L'estensione di una tale facoltà al di là di questo ambito, a tutte le discipline di competenza del Consiglio di dipartimento, prefigurerebbe invece, a mio avviso, una ipotesi che potrebbe svilupparsi poi in termini estremamente gravi.

In rapporto ai Consigli di facoltà chiederei l'estensione della previsione anche all'interno del Consiglio di dipartimento.

SCOPPOLA. Condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Ulianich sul punto riguardante il voto deliberativo assicurato ai partecipanti al dottorato di ricerca. Credo che dobbiamo riflettere sul significato complessivo di questo provvedimento perchè non capisco quali innovazioni comporti anche la prima parte. Si dice che la rappresentanza degli studenti fa parte dei Consigli di facoltà. Che cosa vuol dire ciò, al di là di quanto già stabilisce la legge n. 766 del 1973? Essa già chiarisce i termini di questa partecipazione: il diritto di presentare proposte, il diritto di parola, su materie che riguardano l'interesse degli studenti, e l'obbligo del Consiglio di facoltà di pronunciarsi su tali documenti presentati dagli studenti.

Rispetto a questa disciplina, già prevista nel 1973, che cosa aggiunge la dizione del primo comma «fa parte dei Consigli di facoltà»? Si intende dare un voto deliberativo? Si intende che la presenza degli studenti va computata ai fini del numero legale, creando ulteriori difficoltà di funzionamento rispetto a quelle che già esistono dei nostri Consigli di facoltà? Non vedo chiaro il significato di questo comma.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Bisogna leggere le norme dei corsi di laurea.

SCOPPOLA. L'articolo 9 della legge n. 766 del 1973, che converte con modificazioni il decreto-legge n. 580 dello stesso anno, recita al comma terzo: «Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il Consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata».

Sappiamo che questi interventi riguardano i problemi delle mense, delle attrezzature per l'assistenza agli studenti, l'organizzazione degli esami, materie che insomma toccano direttamente l'interesse degli studenti. Il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce che la rappresentanza degli studenti fa parte dei Consigli di facoltà: vale a dire che si supera, rispetto alla legge n. 766 del 1973, l'espressione «può», quindi la discrezionalità. Si dice che tale rappresentanza fa parte dei Consigli di facoltà (implicitamente, con voto deliberativo), mentre si dice che si applicano le stesse disposizioni previste per la partecipazione della rappresentanza studentesca ai consigli di corso di laurea e di indirizzo: a tale rappresentanza prevista nel primo comma si applicano quindi le caratteristiche previste nel secondo comma. Si inserisce, pertanto, nel Consiglio di facoltà la rappresentanza studentesca alla stessa stregua della rappresentanza ai consigli di corso di laurea e di indirizzo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ha ragione il senatore Scoppola. Non è meglio fare riferimento all'articolo 9 della legge n. 766 del 1973 piuttosto che aggiungere l'espressione «fa parte»?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'innovazione è soltanto nel motivo discrezionale, nel togliere l'espressione «può» contenuta nell'articolo 9 della legge n. 766. Però mi pare di capire che questo non sia del tutto corretto perchè non sempre la rappresentanza degli studenti viene eletta; ci sono situazioni in cui essi non eleggono i loro rappresentanti e da questo è nata la formula inserita in quella legge.

In ogni caso, chiederei che ci fosse un momento di approfondimento sulla materia la cui struttura non mi pare del tutto chiara.

VELLA. Prima di terminare i lavori, anche in considerazioni dell'intervento del senatore Ulianich, osservo che se inseriamo i rappresentanti degli iscritti al corso per il dottorato di ricerca nel Consiglio di dipartimento o, qualora questo non esista, nel Consiglio di facoltà, non credo sia giusto limitare la funzione di questi rappresentanti alla questioni attinenti al dottorato di ricerca; semmai si potrebbero limitare le funzioni stesse degli iscritti al dottorato di ricerca. Mi sembra non opportuno che una rappresentanza inserita in un Consiglio di facoltà o di dipartimento non abbia la possibilità di intervenire su tutte le questioni che l'organismo tratta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Capisco bene la sua osservazione, senatore Vella. Indubbiamente in questo modo si apre un contenzioso per il quale è difficile stabilire le materie che hanno attinenza con la rappresentanza.

Credo comunque che sia opportuno una ulteriore riflessione sulla materia.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO